dente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tenere conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire per il prodotto in oggetto un contingente tariffario comunitario, esente da dazio, di 20.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi, entro i limiti del volume contingentale di 20.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra dover mettere in causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che dovrebbe, poco dopo, essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato al Regno dei Paesi Bassi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silicio, della voce 72.02 C della tariffa doganale cumune, è portato da 3.270 tonnellate a 4.500 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1967

che aumenta il volume del contingente tariffario concesso all'Unione economica belgo-lussemburghese per il ferro-silicio

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(68/21/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. XI concernente alcune ferro-leghe, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960, riguardante a sua volta la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 1, comma b),

vista la lettera del 13 giugno 1966, con la quale l'Unione economica belgo-lussemburghese ha chiesto per il 1967 la concessione di un contingente tariffario esente da dazio, di 20.000 tonnellate, per il ferro-silicio di cui alla voce 73.02 C della tariffa doganale comune,

vista la decisione della Commissione, del 1° dicembre 1966 [1], che concede all'Unione economica belgo-lussemburghese, per il 1967, un contingente tariffario esente da dazio di 9.330 tonnelate per il ferro-silicio;

considerando che detto volume di 9.330 tonnellate, che rappresenta la quota dell'Unione economica belgo-lussemburghese nel contingente tariffario di

---

[1] GU n. 4 del 12. 1. 1967, pag. 49/67.

12.600 tonnellate, consolidato in esenzione da dazio nell'ambito del GATT, è stato fissato senza pregiudizio di un'altra soluzione globale da adattarsi eventualmente al termine di una procedura di consultazione, allo scopo di tenere conto di eventuali difficoltà successive di approvvigionamento nella Comunità;

considerando che gli Stati membri richiedenti hanno fornito i seguenti dati statistici:

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967 (4 mesi)
Consumo	20.643	21.216	15.365	14.491	18.000	20.224	20.663	
Produzione nazionale	—	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni:								
— dai paesi terzi	17.378	17.269	13.218	12.158	14.919	17.301	16.665	4.291
— dalla CEE	3.281	3.947	2.169	2.383	3.175	3.049	4.239	1.188
Esportazioni complessive	16	—	22	51	69	126	241	

considerando che, tenuto conto dell'aumento registrato nel consumo dal 1963 e del fatto che le importazioni complessive effettuate nel secondo semestre superano quelle del primo semestre, è lecito ritenere che, nonostante il regresso delle importazioni complessive risultante dai dati relativi ai primi quattro mesi del 1967, il consumo della ferro-lega considerata, nell'Unione economica belgo-lussemburghese, potrà raggiungere, nel 1967, il livello del 1966, cioè 20.700 tonnellate; che, rispetto alle notevoli disponibilità che sempre hanno dichiarato gli Stati membri produttori, in particolare nel corso della riunione di consultazione organizzata nei giorni 8 e 9 dicembre 1966, l'Unione economica belgo-lussemburghese non ha finora importato quantitativi considerevoli di ferro-silicio dalla Comunità, sebbene i dati di queste importazioni siano in costante aumento dal 1962; che questo fatto è imputabile soprattutto al mancato adattamento tra i settori comunitari della produzione e gli utilizzatori degli Stati membri richiedenti; che, in base ai maggiori contatti stabiliti negli ultimi tempi tra detti settori, sembra che i produttori francesi (principali fornitori comunitari abituali del mercato dell'Unione economica belgo-lussemburghese) potranno nel 1967 aumentare sensibilmente le loro consegne; che in queste condizioni è lecito stimare a 5.500 tonnellate le consegne comunitarie per il 1967; che, dato il fabbisogno totale dell'ordine di 20.700 tonnellate, resterebbero per l'Unione economica belgo-lussemburghese 15.200 tonnellate da importarsi dai paesi terzi nel 1967; che tuttavia all'Unione economica belgo-lussemburghese è già stato concesso per il 1967 un contingente tariffario esente da dazio di 9.330 tonnellate; che è quindi opportuno portare il volume del contingente da 9.330 tonnellate a 15.200 tonnellate, il che equivale ad un aumento di 5.870 tonnellate; che quest'aumento è tanto più giustificato in quanto, a partire dal 1968, verrà aperto un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate, mentre non è prevedibile entro tale epoca un regresso della produzione comunitaria e tenuto conto che l'aumento proposto non fa salire a 20.000 tonnellate il volume complessivo dei contingenti tariffari nazionali per il 1967;

considerando che per la fissazione dei dazi contingentali converrebbe tenere conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale e che di conseguenza sarebbe giustificato fissare, per la parte del volume del contingente che eccede la quantità consolidata al GATT, un dazio contigentale almeno uguale al dazio fissato per la parte corrispondente del contingente tariffario relativo all'anno 1966; che conviene nondimeno tener conto sia del fatto che negli ultimi negoziati nell'ambito del GATT la Comunità si è impegnata ad aprire per i prodotti in oggetto un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate, sia del brevissimo periodo di tempo che deve ancora trascorrere prima di tale data; che in queste condizioni risulta opportuno attenersi, entro i limiti del volume contingentale di 20.000 tonnellate, all'esenzione da dazio fissata con la decisione che concedeva il contingente tariffario per il 1967; che d'altronde tale soluzione non sembra mettere in

causa la produzione comunitaria e che essa evita di fissare un dazio contingentale che dovrebbe, poco dopo, essere riportato a zero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contingente tariffario in esenzione da dazio accordato al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967, per le importazioni dai paesi terzi di ferro-silicio, della voce n. 73.02 C della tariffa doganale comune, è portato da 9.330 tonnellate a 15.200 tonnellate.

Articolo 2

Le altre disposizioni della decisione del 1° dicembre 1966 restano immutate.

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio e al Granducato del Lussemburgo.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per alcuni filati di seta

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(68/22/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

viste le disposizioni del protocollo n. IX concernente in particolare i filati di seta, allegato all'Accordo di Roma del 2 marzo 1960 sulla fissazione di una parte della tariffa doganale comune, relativa ai prodotti compresi nell'elenco G previsto dal trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la lettera del 3 maggio 1967 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto per il 1968 la concessione di un contingente tariffario di 60 tonnellate al dazio del 2,8 % per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto, di cui alla voce ex 50.04 della tariffa doganale comune,

considerando che anteriormente al 1° gennaio 1961 i filati di seta venivano importati nella Repubblica federale di Germania in esenzione doganale, mentre il dazio della tariffa doganale comune è pari al 12 %, provvisoriamente ridotto al 7 %;

considerando che il paragrafo 2 del citato protocollo n. IX prevede che al momento in cui il dazio per la seta greggia (voce 50.02) sarà ristabilito in virtù del paragrafo 4 del protocollo n. VIII, il Consiglio deciderà altresí, in particolare per quanto riguarda i filati di seta, in merito al ristabilimento dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune e all'eventuale concessione di contingenti tariffari; che a norma del paragrafo 4 del protocollo n. VIII il dazio sulla voce 50.02 avrebbe dovuto essere ristabilito nel quadro dell'articolo 28 qualora al 2 marzo 1966 il Consiglio avesse constatato che la produzione di seta greggia in Italia risponde a condizioni determinate;

considerando che in una risoluzione adottata nella sessione dei giorni 29, 30 e 31 maggio 1967 il Consiglio ha constatato che allo stato attuale non può essere deciso il ristabilimento del dazio della tariffa doganale comune applicabile alla seta greggia (voce tariffaria 50.02), previsto dal protocollo n. VIII; che da tale risoluzione emerge altresí che il dazio in questione non sarà comunque ristabilito anteriormente alla scadenza del periodo transitorio previsto all'articolo 8 del trattato; che la richiesta presentata dalla Germania può pertanto essere esaminata per l'intero corso del 1968;

considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente per i prodotti in questione sono i seguenti: